



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 115/C.D.T. 07 DEL 09 OTTOBRE 2012

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, vice Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 09 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTI

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MANCUSO LIBERANTE

A.S.D. SANT'AGATA CALCIO

Il presente procedimento trae le mosse dalla segnalazione che questa Commissione Disciplinare Territoriale, in diversa composizione, ha effettuato con C.U. n° 364 del 06/03/2012, ritenendo che le espressioni usate in taluni scritti difensivi dal Sig. Mancuso Liberante, presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio, oltrepassassero il diritto di difesa e fossero lesive della reputazione ed onorabilità del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e dell'A.E. Sig. Concetto Fabiano.

La Procura Federale, esperiti gli opportuni accertamenti, con nota 1119/986 pf 11-12 MS/vdb del 04/09/2012, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig.

Mancuso Liberante, presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio, per rispondere delle violazioni di cui all'art. 1 ed all'art. 5 commi 1-4-5 C.G.S., per avere utilizzato espressioni lesive della reputazione ed onorabilità degli Organi di Giustizia Sportiva e del Direttore della gara Ciappazzi - Sant'Agata del 18/02/2012, nei reclami in appello proposti avverso alle decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sui C.U. nn° 335 del 21/02/2012 e 338 del 23/02/2012. La A.S.D. Sant'Agata Calcio è stata deferita, con il medesimo provvedimento, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire note difensive. Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico del Sig. Mancuso Liberante della sanzione di mesi sei di inibizione ed a carico della Società della sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, per le violazioni normative nelle quali è incorso il Sig. Mancuso Liberante, nella qualità di Presidente della A.S.D. Sant'Agata Calcio.

Emerge infatti dagli atti che il predetto Presidente, nei reclami in appello sopra indicati e da lui sottoscritti, ha più volte fatto cenno ad una "Giustizia non giusta e non consona ad un ordinamento civile e democratico ... " come esercitata dal Giudice Sportivo Teritoriale, ed ha nel contempo accusato l'arbitro di avere fantasiosamente attribuito nel referto di gara un fatto specifico ad un calciatore e di avere inviato un fantomatico supplemento di rapporto, autonomamente, ben tre giorni dopo aver redatto il rapporto ufficiale di gara.

Tali affermazioni costituiscono certamente dichiarazioni lesive, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 C.G.S., a carico del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia e dell'A.E. Sig. Concetto Fabiano, con l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 5 C.G.S., in quanto rese per iscritto nell'ambito di un procedimento giurisdizionale federale.

Seguono pertanto le sanzioni, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi:

al Sig. Mancuso Liberante la sanzione dell'inibizione per mesi tre;

alla A.S.D. Sant'Agata Calcio la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, e alla presenza del rappresentante dell' A.I.A. sig. Giuseppe La Cara, si è riunita il giorno 09 Ottobre 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

Procedimento 6/A

A.S.D. CITTÀ DI VITTORIA (RG) avverso squalifica sino al 25/10/2012 dell'allenatore Sig. Campanella Giovanni – gara Eccellenza “B” ASD Città di Vittoria/NFC Orlandina ASD del del 30/09/2012 - C.U. 106 LND del 04/10/2012

La società A.S.D. Città di Vittoria ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe sostenendo che la sanzione sia sproporzionata in relazione a quanto effettivamente accaduto e, in più, denunciando che possa essere stato commesso un errore di identificazione dell'autore dell'irregolare comportamento.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la sanzione applicata a carico dell'allenatore Sig. Campanella Giovanni, non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., perché inferiore ad un mese.

P.Q.M.

Dichiara non ammissibile il ricorso inoltrato e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 8/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
A.S.D. CABRERA 2000 POZZALLO

La Procura Federale, con nota 773/597pf11-12 GR/mg del 06/08/2012 ha deferito la A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte violative ascritte al Sig. Melilli Carmelo, all'epoca dei fatti allenatore della società predetta e a sua volta deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.

La parte deferita, debitamente convocata all'udienza dibattimentale, è comparsa nella persona del Sig. Melilli Carmelo giusta delega del presidente della società, che ha rigettato ogni addebito.

Di contro, il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione a carico della società della sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che la società deferita sia responsabile oggettivamente, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, per le violazioni normative ascritte al Sig. Melilli Carmelo, all'epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo.

Emerge infatti dagli atti che il predetto aveva predisposto in data 17/11/2011 più lettere di denuncia poi sottoscritte dai genitori di più calciatori tesserati per la società ASD Azzurra di Modica, al fine di far inficiare il vincolo precedentemente assunto dagli stessi con la medesima società e di poterli poi tesserare per la società di sua appartenenza.

Quest'ultima circostanza è stata poi confermata in udienza dallo stesso Sig. Melilli.

Segue la sanzione come in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone applicarsi alla A.S.D. Cabrera 2000 Pozzallo la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. BARRERA ROBERTO (calciatore ASD Nuova Kamarinense)
A.S.D. NUOVA KAMARINENSE

La Procura Federale, con nota 1143/795 pf11-12 MS/vdb del 05/09/2012 ha deferito il calciatore Barrera Roberto ai sensi dell'art.1 comma 1 CGS, per il comportamento violento posto in essere nei confronti del direttore di gara, così contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, nonché la società ASD Nuova Kamarinense ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS, in relazione alla violazione ascritta al predetto calciatore.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire note difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico del calciatore deferito della sanzione di mesi 27 di squalifica calcolata infliggendo la squalifica prima comminata al capitano della squadra maggiorata di ulteriori mesi dodici di squalifica in violazione dell'articolo 1 comma 1 C.G.S. nonché l'ammenda di € 1.000/00 (mille/00) a carico della società.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il calciatore deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare si evidenzia che risulta provato in maniera inequivocabile come egli abbia colpito violentemente al capo l'arbitro al termine della gara ASD Nuova Kamarinense – ASD Pachino del 27.11.2011. Per tale circostanza era stato squalificato, ai sensi dell'art. 3 comma 2 CGS, il capitano sig. Petralia Antonino, con la conseguenza che al Barrera va applicata la sanzione nella misura già inflitta al predetto capitano per il quale, per questi motivi, cessa di avere esecuzione la squalifica a suo carico. Inoltre allo stesso va applicata una ulteriore sanzione come in dispositivo per la contestata violazione dell'articolo 1 comma 1 del C.G.S.

Acclarata la responsabilità del calciatore, consegue la responsabilità oggettiva a carico della rispettiva società di appartenenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

visti gli artt. 1 comma 1 e 19 comma 1 lett. f) CGS, squalifica il calciatore Barrera Roberto fino al 31 ottobre 2014;

visti gli artt. 4 comma 2 e 18 comma 1 lett. b) CGS, applica all'ASD Nuova Kamarinense l'ammenda di € 300,00;

visto l'art. 3 comma 2 CGS, dichiara cessata la sanzione inflitta al calciatore Petralia Antonino.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. BELLOFIORE SALVATORE (Tesserato AIA – Sez. AIA Siracusa)

Sig. ANFUSO SERGIO (Presidente ASD Liotru)

Sig. COCIVERA ALFIO (allenatore ASD Liotru)

A.S.D. LIOTRU oggi ASD Sporting Barriera

La Procura Federale, con nota 1173/755 pf11-12/MS/vdb del 06/09/2012 ha deferito il sig. Bellofiore Salvatore (tesserato AIA) per la violazione dell'art.1 comma 1 e 4 C.G.S., in relazione all'art.1 e 40, del regolamento AIA; i sigg.ri Anfuso Sergio e Cocivera Alfio, nelle rispettive qualità di Presidente e Allenatore dell'ASD Liotru, per la violazione dell'art. 1 commi 1 e 4 C.G.S., nonché la società ASD Liotru, oggi ASD Sporting Barriera, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale sono comparse, ad eccezione del sig. Bellofiore Salvatore.

Gli intervenuti, assistiti dal difensore di fiducia, hanno chiesto di definire il procedimento a loro carico ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., come da ordinanze che seguono:

Ordinanza 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che il Sig. Anfuso Sergio (Presidente ASD Liotru all'epoca dei fatti) ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella inibizione per mesi sette compresa la diminvente di cui all'art. 24 C.G.S.;

rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta;

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Anfuso Sergio la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Ordinanza 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che il Sig. Anfuso Sergio n.q. di Presidente ASD Sporting Barriera già ASD Liotru, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e punti uno di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente S.S. 2012-2013, compresa la diminvente di cui all'art. 24 C.G.S.;

rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta;

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica alla società ASD Sporting Barriera già ASD Liotru la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Ordinanza 3:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

rilevato che il Sig. Cocivera Alfio (Allenatore ASD Liotru all'epoca dei fatti) ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuata nella squalifica per mesi quattro compresa la diminvente di cui all'art. 24 C.G.S.;

rilevato che il rappresentante della Procura Federale ha dato il proprio consenso alla superiore richiesta;

visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S., ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica al Sig Cocivera Alfio la sanzione come da dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione, a carico dell'Arbitro Bellofiore Salvatore, della sospensione per mesi quindici.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che il deferito sia responsabile di quanto ascrittogli.

In particolare risulta accertato senza ombra di dubbio (vedasi a diverso titolo le dichiarazioni rese dall'arbitro stesso al rappresentante della Procura e la dichiarazione del giornalista del quotidiano La Sicilia) che al termine della gara Carlentini – Liotru del 18.11.2011, valevole per il campionato di II° Categoria, i sigg.ri Anfuso Sergio e Cocivera Alfio si introducevano nello spogliatoio dell'arbitro e, con modi insistenti e pressanti, lo inducevano a considerare che nessuno aveva messo in atto fatti o azioni che potevano determinarne l'espulsione.

Di contro il Bellofiore, in ragione delle superiori pressioni, risulta avere annotato quale calciatore espulso il sig. Spedale Daniele al posto del calciatore Nicotra Pietro, colpevole quest'ultimo di averlo colpito con una testata (l'identità del predetto viene peraltro evidenziata dalla società ASD Liotru negli scritti difensivi rimessi alla Commissione Disciplinare Territoriale nell'ambito del procedimento n.81/A pubblicato sul C.U. 234 CDT 14 del 27/12/2011). Il Bellofiore ometteva, inoltre, di annotare l'espulsione del calciatore Ferrone Francesco, reo di un comportamento aggressivo nei suoi confronti.

Quanto sopra accertato risulta di particolare gravità in quanto l'arbitro non solo ha ommesso di indicare una espulsione, ma addirittura ha indicato quale autore dell'aggressione subita un calciatore che di contro si era adoperato per calmare gli animi ed evitare ulteriori atti violenti.

Il comportamento dell'arbitro non può trovare alcuna giustificazione in quanto, seppure comprensibilmente per la tensione della gara, le proteste e l'aggressione subita, egli avrebbe avuto, comunque il dovere, una volta rientrato in sede e superata la tensione del post gara, di riferire in referto in maniera dettagliata ed esauriente quanto effettivamente avvenuto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, applica ai sensi dell'articolo 23 del C.G.S. l'inibizione per mesi sette al sig. Anfuso Sergio; applica ai sensi dell'articolo 23 del C.G.S. la squalifica per mesi quattro al sig. Cocivera Alfio;

applica ai sensi dell'articolo 23 del C.G.S. l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00) e punti uno di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva alla società ASD Sporting Barriera già ASD Liotru.

Visti gli artt. 1 comma 1 e 4 CGS, 1 e 40 Regolamento AIA dispone la sospensione per mesi 15 (quindici) al sig. Bellofiore Salvatore, Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Siracusa.

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Spedale Daniele, rileva che trattasi di decisione divenuta irrevocabile, per cui la stessa potrà essere soltanto oggetto di impugnazione per revocazione ex art. 39 C.G.S.

In ordine alla posizione dei calciatori Nicotra Pietro e Ferrone Francesco, questa C.D.T. rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sua competenza.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/10/2012

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**